



PROVINCIA DI ALESSANDRIA

DETERMINAZIONE		ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE
Prot. Gen. N.	20190025886	
Data	18-04-2019	
Codice e Num. Det.	DDAP2 - 416 - 2019	

OGGETTO:

AUA GESTIONE ACQUA S.P.A., SEDE LEGALE E OPERATIVA REGIONE SCRIVIA S.N.C. - CASSANO SPINOLA. LEGALE RAPPRESENTANTE RISSO VITTORIO NATALE. ADOZIONE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE EX D.P.R. 59/2013.

**DIREZIONE AMBIENTE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

Addì 18 Aprile 2019, presso la sede della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale sita in via Galimberti 2/A ad Alessandria, il sottoscritto Ing. Claudio Coffano nella sua qualità di Dirigente,
VISTI

la legge 241/90 e s.m.i. recante ad oggetto “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

l’art. 107 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 e smi “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” riportante le funzioni e responsabilità della dirigenza;

l’art. 4 del D. Lgs. 165/2001 e smi, per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

l’art. 35 dello Statuto della Provincia di Alessandria;

la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 102/40029 del 17/04/2013 con la quale è stato modificato il nuovo Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi parte I° - Regolamento e Organizzazione;

Il Decreto del Presidente della Provincia nr 42 del 07/03/2019 “modifica macrostruttura dell’Ente e di conferma Decreto del Presidente della Provincia nr 64 del 17/04/2018 “adeguamento macrostruttura provinciale” ad integrazione del Decreto 174/99532 del 30/11/2015 “approvazione della nuova macrostruttura dell’ente” come modificato con DP 214/78443 dell’08/11/2018;

Il Decreto del Presidente nr 186/101303 del 04/12/2015 di attribuzione incarico Dirigenziale all’Ing Claudio Coffano nonché i successivi decreti presidenziali di conferma e proroga nr 194/80886 dell’01/12/2017, nr 12/6175 del 30/01/2018 e nr 51/22180 del 26/03/2018;

IL PRESENTE DOCUMENTO E' STATO FIRMATO DIGITALMENTE

Il Decreto del Presidente della Provincia di Alessandria nr 69 del 19/04/2018 ad oggetto: Conferma e integrazione incarico Dirigenziale Ing Claudio Coffano nonché i successivi decreti di conferma e proroga nr182/65413 del 17/09/2018, nr 244/86666 del 10/12/2018, nr 16/4784 del 25/01/2019, nr 35/11275 del 25/02/2019 e nr 66/20440 del 23/08/2019 sino al 30/04/2019;

l'Ordine di Servizio OSAP2 3 2018 protocollo 41092 del 05.06.2018 del Dirigente della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale per definizione assetto organizzativo interno, collocazione personale e assegnazione specifiche responsabilità.

l'Ordine di Servizio OSAP2 5 2018 protocollo 55616 del 27.07.2018 di parziale riorganizzazione interna dell'assetto dei servizi, degli uffici e delle responsabilità.

la L.R. n. 44 del 26/04/2000 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare gli articoli 36 e 50;

RICHIAMATI

le Leggi n. 241/1990 e n. 127/1997 nonché i Decreti Legislativi n. 267/2000 e n. 165/2001 e s.m.i per quanto attiene le funzioni dirigenziali presso gli Enti Pubblici;

il DPR 160/2010 (Semplificazione e riordino disciplina Sportello unico attività produttive) per gli articoli che interessano nel presente procedimento;

integralmente il DPR 59/2013 con particolare riguardo agli articoli 2 comma 1 lettera b) (attribuzione alle Province qualifica di Autorità Competente) e 3 comma 1 (tipologia di autorizzazione da rilasciare) del precitato DPR (Autorizzazione unica ambientale);

la circolare Ministero dell'Ambiente 49801 del 07.11.2013;

la circolare del Presidente Giunta Regione Piemonte 28 gennaio 2014 n. 1/AMB-1145DB;

la Legge Regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione";

il DPGR 6 luglio 2015, n. 5/R "Regolamento regionale recante modello unico regionale per la richiesta di autorizzazione unica ambientale";

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 7/R del 30 maggio 2016, Regolamento regionale recante "Oneri istruttori per la richiesta di autorizzazione unica ambientale e ulteriori disposizioni per l'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 in materia di autorizzazione unica ambientale (Legge regionale 11 marzo 2015, n. 3)";

il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i con particolare riguardo alla normativa di settore, per il presente atto, relativa a scarichi idrici (Articolo 124 e seguenti);

la legge 447/1995 comunicazione o nulla osta di cui all'art 8 comma 4 o 6 (impatto acustico) e la legge regionale 52/2000 e s.m.i in materia di rumore;

PREMESSO

- che in data 27.02.2019 il Suap del Comune di Novi Ligure avviava procedimento ex D.P.R. 59/2013 e s.m.i. finalizzato al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale a seguito di istanza depositata dalla Gestione Acqua S.p.A. per scarichi di acque reflue in pubblica fognatura (art. 124 D.Lgs. 152/06; Art. 3.1

lettera a) D.P.R. 59/2013) relativamente al proprio impianto di potabilizzazione sito in Comune di Cassano Spinola – Regione Scrvia s.n.c., ove la Proponente ha dichiarato di svolgere attività di raccolta, trattamento e fornitura di acqua;

- che in data 28.02.2019 (protocollo Provincia Alessandria n. 14296 del 04.03.2019) detto procedimento perveniva ai competenti uffici provinciali ai sensi del DPR 59/2013;

- che a seguito di disamina degli aspetti formali e tecnici della documentazione allegata all'istanza, così come richiesto con nota Provincia di Alessandria protocollo n. 16172 del 11.03.2019, la Gestione Acqua S.p.A. (Gestore Pubblica Fognatura) faceva pervenire in data 28.03.2019 (protocollo Provincia di Alessandria n. 20847 del 01.04.2019), proprio parere definitivo in ordine all'adozione dell'Aua, corredato delle prescrizioni tecniche che si riportano integralmente nella parte dispositiva del presente provvedimento di adozione alla lettera a).

- che l'istruttoria amministrativa e tecnica si concludeva pertanto con l'acquisizione del parere di competenza favorevole da parte del Gestore della Pubblica Fognatura.

VISTI

- la documentazione depositata dalla richiedente in sede di istanza;

- il parere di competenza positivo trasmesso da Gestione Acqua S.p.A. (Gestore della Pubblica Fognatura), protocollato in arrivo al n 20847 in data 01.04.2019;

Considerato che la documentazione di cui sopra risulta agli atti;

Letti gli articoli 3 comma 1 lettera a) del DPR 59/2013 e l'art. 124 e seguenti del D. Lgs. 152/06;

Dato atto che per la presente determinazione è stato effettuata, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, il controllo di regolarità amministrativa e, con la sua sottoscrizione, il rilascio del parere di regolarità tecnica.

DETERMINA

di adottare Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 a favore della Ditta richiedente Gestione Acqua S.p.A. (PARTITA I.V.A. 01880180060) con sede legale e operativa, oggetto del presente procedimento, in Comune di Cassano Spinola, Regione Scrvia s.n.c. (Dati catastali: foglio 24 particella 1681), corrente in persona del suo Legale Rappresentante pro tempore Rizzo Vittorio Natale (Codice Fiscale RSSVTR56T23B840B, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede legale della ditta) così come indicato dalla ditta stessa per scarichi di acque reflue di cui al capo II, titolo IV, sezione II, Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e smi (articolo 3 comma 1 lettera a) D.P.R. 59/2013 per scarichi in pubblica fognatura), secondo modalità e ubicazione indicate in istanza;

E' fatto obbligo alla Gestione Acqua S.p.A. di rispettare le seguenti prescrizioni:

A) PRESCRIZIONI TECNICHE PER TIPOLOGIA ARTICOLO 3.1 LETTERA A) - SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA ARTICOLI 124 E SEGUENTI D. LGS. 152/06 E SMI.

La Ditta è autorizzata a scaricare i reflui provenienti dal proprio impianto di potabilizzazione sopra detto nel rispetto dei i seguenti limiti e prescrizioni:

1) Limiti di accettabilità

La Ditta si obbliga a conseguire, mantenere e a rispettare per gli scarichi industriali i limiti di accettabilità di cui alla Tabella 3 – scarico in fognatura - dell'Allegato 5 al D.lgs 152/2006 per tutti i parametri ivi elencati, ad eccezione di quelli sotto riportati per cui è stato fissato il relativo limite:

PARAMETRO	u.m.	LIMITE
Azoto Nitroso	mg/l	≤ 2
Cloruri	mg/l	≤ 2.500

I valori limite di scarico non possono essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

2) Quantitativo scaricato

Resta inteso che il gestore, a salvaguardia del proprio impianto di depurazione, avrà comunque facoltà di imporre una riduzione della portata sopraindicata o di richiedere una regolazione continua della stessa.

3) Strumenti di misura e campionamento

La Ditta dovrà posizionare e mantenere in efficienza sul punto di scarico dei reflui un pozzetto di prelievo campioni.

In mancanza od impossibilità di installare idoneo misuratore sul punto di scarico, Gestione Acqua Spa si avvarrà dei misuratori installati in linea sull'impianto.

4) Prescrizioni

La Ditta dovrà provvedere ai seguenti adempimenti:

-pulizia periodica dei pozzetti prima dello scarico finale al fine di ridurre l'inquinamento dei reflui immessi in fognatura.

5) Variazioni

La Ditta è tenuta a segnalare tempestivamente qualsiasi variazione circa gli elementi costitutivi dell'autorizzazione (modificazioni della titolarità dell'insediamento, della tipologia dello scarico, di portate e concentrazioni, del ciclo produttivo, etc.) o l'ampliamento, trasferimento, mutamento di attività o la cessazione dell'attività lavorativa. In caso di variazione di ragione sociale, dovrà essere presentata apposita istanza di voltura.

6) Inosservanze

La Ditta dovrà attenersi alle norme vigenti in materia tra cui quelle richiamate in premessa e alle prescrizioni del presente provvedimento.

7) La Ditta è vincolata al rispetto delle prescrizioni del Titolo III del Decreto legislativo 152/2006 con particolare riguardo alle prescrizioni di cui agli articoli dal 133 al 140 compresi della precitata norma.

B) PRESCRIZIONI GENERALI

1) Il presente provvedimento attiene esclusivamente l'autorizzazione alla Ditta a:

-Scarico idrico in pubblica fognatura ex articolo 124 D. Lgs. 152/06, ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. 59/2013;

Tutte le altre tipologie di autorizzazione indicate nel precitato articolo 3 non sono state richieste e pertanto non formano oggetto della presente autorizzazione. Qualora sopravvenisse l'obbligo da parte della Ditta di dotarsi di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte. La presente inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti anche in materie che esulano dalla normativa di autorizzazione unica ambientale.

2) Qualora la Ditta decidesse di fruire di una delle precitate autorizzazioni dovrà presentare istanza di modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale nei modi e nelle forme prescritte.

3) Il presente provvedimento inoltre non sostituisce qualunque ulteriore atto autorizzativo prescritto dalle leggi vigenti.

4) Sono, comunque, fatti salvi i diritti di terzi.

5) La Ditta deve assicurare il rispetto della seguente normativa in materia di inquinamento acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447: Legge quadro sull'inquinamento acustico:

- DPCM 1 marzo 1991: Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

- DPCM 14 novembre 1997: Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

- Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52: Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico

- D.G.R. 2/2/2004, n. 9-11616: L.R. n. 52/2000, art. 3, comma 3, lettera c). Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico;

6) La Ditta deve altresì assicurare il rispetto delle norme contenute all'interno del Provvedimento Definitivo di Classificazione Acustica del Comune di Cassano Spinola, verificando entro mesi 6 dalla pubblicazione sul B.U.R. dell'avviso di approvazione del citato Provvedimento o di modifica dello stesso, la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite da esso stabiliti e, se necessario, provvedendo ad adeguarsi; oppure, entro lo stesso termine, presentando alla Provincia di Alessandria apposito piano di risanamento, così come indicato al comma 1 art. 14 LR 52/2000;

7) Si richiama integralmente l'articolo 6 del DPR 59/2013 con particolare riguardo all'obbligo in capo al soggetto autorizzato dal presente atto che intenda effettuare una modifica di attività o impianto di darne comunicazione immediata preventiva alla modifica stessa. Per le procedure amministrative del caso, si richiama l'articolo 6.2 DPR 59/2013 rammentando che deve intendersi modifica al presente atto anche la semplice sostituzione del legale rappresentante che, formalmente, rimane il soggetto persona fisica autorizzata fino a nuova comunicazione a cura della Ditta autorizzata. Qualora invece la modifica che si intenda effettuare sia sostanziale è fatto obbligo alla ditta di presentare domanda di autorizzazione ex articolo 4 DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha durata di 15 (quindici) anni dalla data di rilascio (articolo 3.6 DPR 59/2013) e pertanto fino al 30 Aprile 2034. E' fatto obbligo alla Ditta che intenda procedere al rinnovo del presente atto di inviare all'autorità competente mediante Suap, istanza aggiornata ex articolo 4.1. Tale domanda DEVE

essere inviata ALMENO 6 (sei) mesi prima della scadenza. Si richiama il contenuto dell'articolo 5 DPR 59/2013.

Si dà atto dell'avvenuta registrazione della presente determinazione nel registro informatico della Direzione Ambiente e Pianificazione Territoriale;

Il presente provvedimento (unitamente alla relativa nota di rilascio di competenza comunale – Suap-) deve essere custodito, anche in copia, presso la sede operativa.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente autorizzazione è fatto rinvio al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. nonché ai provvedimenti da questo richiamati ed emanandi in attuazione del medesimo.

La presente autorizzazione è soggetta a sospensione, modifica o revoca, ove risulti, da elementi sopraggiunti, pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, o nei casi di accertata violazione di legge, delle normative tecniche, dei regolamenti o delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

Qualunque evento che modificherà l'idoneità del soggetto richiedente della ditta stessa comporterà la sospensione dell'autorizzazione.

La Ditta è tenuta al rispetto ed all'osservanza delle disposizioni legislative comunitarie, nazionali, regionali e delle disposizioni provinciali vigenti nonché al rispetto ed all'osservanza degli atti amministrativi inerenti le materie oggetto della presente determinazione dirigenziale, emanati dalla Provincia di Alessandria in data successiva al rilascio alla ditta dell'autorizzazione. E' fatto obbligo, comunque, alla Ditta di uniformarsi alle eventuali nuove o sopravvenute disposizioni legislative nella materia attinente la presente autorizzazione.

L'efficacia della presente autorizzazione è subordinata ad ogni eventuale nuovo ed ulteriore adempimento e/o provvedimento autorizzativo necessario allo svolgimento dell'attività della Ditta derivante da normativa diversa da quella nel presente provvedimento (con particolare riferimento alla normativa antincendio), nonché di competenza di enti e/o soggetti diversi dalla Provincia di Alessandria, nonché della stessa Provincia al di fuori delle materie di competenza.

Il presente viene trasmesso al Suap competente ai fini del rilascio e della notificazione ai soggetti interessati ai sensi del DPR 59/20213 (articolo 4 comma 7).

L'atto finale di cui sopra sarà trasmesso ai competenti uffici tecnici interni coinvolti nel presente procedimento ai fini degli opportuni adempimenti del caso.

Avverso il provvedimento finale, è possibile per chiunque vi abbia interesse esperire ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

IL DIRIGENTE

Direzione Ambiente Pianificazione Territoriale

Ing. Claudio COFFANO

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma olografa, esclusivamente con firma Digitale ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuiscono pieno valore probatorio

